



DELIBERA N.	843
SEDUTA N.	186
DATA	17/10/2019

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. X

Oggetto: **Ulteriore aggiornamento dei “Criteri per l'iscrizione e per la tenuta dell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche”.**

Il 17 ottobre 2019 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario	X	
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Maria Rosa Zampa** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: Ulteriore aggiornamento dei “Criteri per l'iscrizione e per la tenuta dell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche”.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 3, comma 5, della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), e l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi; nonchè l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di apportare ai “Criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche” di cui all'Allegato 1 della deliberazione di questo Ufficio di Presidenza n. 935/113 del 18 febbraio 2013, come modificati dalle deliberazione del medesimo Ufficio di Presidenza n. 1728/209 del 20 aprile 2015 e n. 812/176 del 23 luglio 2019, la seguente modifica: il quinto paragrafo del Capitolo 6 è soppresso;
2. di approvare il testo dei “Criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche” indicato al punto 1 coordinato con la



DELIBERA N. 843

SEDUTA N. 186

DATA 17/10/2019

pag.
3

modifica approvata nel medesimo punto 1, il quale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di demandare al Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti l'adozione degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Antonio Mastrovincenzo

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Maria Rosa Zampa



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche). Articolo 3, comma 5;
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 812/176 del 23 luglio 2019 (Ulteriore aggiornamento dei "Criteri per l'iscrizione e per la tenuta dell'elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche" e approvazione della relativa modulistica);
- determinazione a verbale dell'Ufficio di Presidenza n. 1130 adottata nella seduta del 19 settembre 2019, n. 182;
- decreto del dirigente del Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti n. 10 del 20 settembre 2019 (Modifica parziale dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione e di mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche. Proroga dei termini).

Motivazione

Conformemente a quanto stabilito nei "Criteri per l'iscrizione e per la tenuta dell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche", come modificati da ultimo dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 812/176 del 23 luglio 2019 (di seguito denominati: Criteri), con decreto del dirigente del Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti n. 8/SSAC del 2 agosto 2019, è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'iscrizione e per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche ed è stato disposto di dare l'annuncio della pubblicazione del medesimo avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale (4^a Serie Speciale – Concorsi).

Nel rispetto della procedura indicata nella comunicazione pervenuta tramite posta elettronica dall'Ufficio Inserzioni IPZS in data 3 maggio 2019, in risposta alla domanda, formulata dal sottoscritto responsabile del procedimento, concernente la possibilità di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale il suddetto Avviso pubblico:

1. è stata inviata al Ministero della Giustizia, Ufficio "Pubblicazione Leggi e Decreti", tramite raccomandata A/R, la richiesta di pubblicazione dell'annuncio relativo all'avviso di aggiornamento dell'Elenco, unitamente alla duplice copia del testo del medesimo annuncio (nota del dirigente del Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti acquisita agli atti al protocollo n. 5246 del 5 agosto 2019);
2. contestualmente, il sottoscritto responsabile del procedimento ha trasmesso la comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica: concorsi.gazzettaufficiale@giustizia, con allegato il file in formato word contenente il testo dell'annuncio di cui al punto 1 (di seguito denominato: annuncio).



Trascorsi quindici giorni dalla suddetta richiesta di pubblicazione dell'annuncio, durante il colloquio intercorso telefonicamente con l'Ufficio ministeriale preposto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come da procedura indicata nella già citata comunicazione via email dall'Ufficio Inserzioni IPZS, è stata indicata la seguente data di pubblicazione dell'annuncio nella 4^a Serie Speciale – Concorsi della Gazzetta Ufficiale: 3 settembre 2019.

In data 2 settembre 2019 un responsabile dell'ufficio del Ministero della Giustizia, che si occupa della pubblicazione nella 4^a Serie Speciale – Concorsi, ha comunicato telefonicamente, a rettifica di quanto già appreso per le medesime vie, che l'avviso non sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che l'Ufficio Inserzioni IPZS non ha la competenza ad autorizzare detta pubblicazione, anche per il fatto che nella Gazzetta Ufficiale sono pubblicati solo gli annunci e gli altri avvisi prescritti dalle leggi o regolamenti dello Stato.

E' stato, poi, effettivamente verificato che il suddetto annuncio non è stato pubblicato nella 4^a Serie Speciale – Concorsi della Gazzetta Ufficiale.

Risultando inattuabile quanto disposto al quinto paragrafo del Capitolo 6 dei Criteri e al punto 3 del decreto dirigenziale n. 8/SSAC del 2 agosto 2019, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale ha chiesto per estremo scrupolo, in data 12 settembre 2019, al Comitato assembleare per la legislazione se la previsione, di cui al quinto paragrafo del Capitolo 6 dei Criteri, di dare annuncio nella Gazzetta Ufficiale (4^a Serie Speciale – Concorsi) della pubblicazione, sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di aggiornamento dell'Elenco debba essere tempestivamente sostituita con la precedente previsione di dare il medesimo annuncio in almeno due quotidiani locali e nazionali e se la mancata pubblicazione dell'annuncio nella Gazzetta Ufficiale possa in qualche modo avere ripercussioni sulla procedura in atto di aggiornamento dell'Elenco.

In data 19 settembre 2019, l'Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale n. 1130 della seduta, n. 182, esaminato e condiviso il parere del Comitato assembleare per la legislazione espresso in data 18 settembre 2019 ha deciso:

1. di demandare al Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti:
 - a) un ulteriore tentativo di richiesta formale, al competente Ente, di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso di aggiornamento dell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, formulata nei termini suggeriti dallo stesso Comitato;
 - b) la valutazione dell'opportunità di prorogare i termini di presentazione delle relative domande da parte dei soggetti interessati, nelle more dell'eventuale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e per il tempo possibile;
2. di modificare la propria precedente deliberazione n. 812/176 del 23 luglio 2019 (Ulteriore aggiornamento dei "Criteri per l'iscrizione e per la tenuta dell'elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche" e approvazione della relativa modulistica) quale scelta necessitata solo in caso di eventuale motivato diniego di pubblicazione, ritenendosi comunque, come espressamente affermato dal Comitato, che le misure da disporre per la pubblicità dell'aggiornamento dell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche sono comunque assolte dalla concomitante



pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.

In merito, il dirigente del Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti:

1. ha adottato il decreto n. 10 del 20 settembre 2019 (Modifica parziale dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione e di mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche. Proroga dei termini);
2. ha rinnovato, all'Ufficio "Pubblicazione Leggi e Decreti" del Ministero della Giustizia, la richiesta di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di aggiornamento dell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche (nota agli atti con protocollo n. 6066 del 23 settembre 2019).

In data 26 settembre 2019, il direttore amministrativo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha comunicato il proprio motivato diniego alla suddetta rinnovata richiesta di pubblicazione (nota acquisita agli atti con protocollo n. 6192 del 26 settembre 2019).

Per tutto quanto sopra risulta, quindi, necessario sopprimere il quinto paragrafo del Capitolo 6 dei Criteri. Il testo dei medesimi Criteri, coordinato con la predetta modifica è allegato al presente atto sotto la lettera A.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Raffaela Marinelli



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente «Ulteriore aggiornamento dei "Criteri per l'iscrizione e per la tenuta dell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche"», in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165), dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il dirigente del Servizio
Segreteria dell'Assemblea
e delle Commissioni permanenti
Maria Rosa Zampa

La presente deliberazione si compone di 15 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Maria Rosa Zampa



ALLEGATO A

**CRITERI PER L'ISCRIZIONE E LA TENUTA
DELL' ELENCO DEI CANDIDATI A COMPONENTE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE**

1. Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche.

Ai sensi della l.r. 13 aprile 2015, n. 14, sono candidati alla nomina di componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche i soggetti che risultano iscritti all'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche (da questo momento: Elenco).

2. Contenuto e pubblicità dell'Elenco.

L'Elenco riporta per ciascun iscritto i seguenti dati:

- a) numero e data di iscrizione all'Elenco;
- b) cognome e nome;
- c) luogo e data di nascita;
- d) codice fiscale;
- e) residenza;
- f) indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata (PEC);
- g) numero di: telefono, cellulare, fax;
- h) data e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (da questo momento: Registro dei revisori legali);
- i) competenza in merito all'ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011, acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;
- j)
- k) data e numero di iscrizione in un Albo professionale;
- l) titolo di studio;
- m) crediti formativi acquisiti;



n) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento degli incarichi, di pari durata e presso i predetti enti, di responsabile dei servizi economici e finanziari.

L'Elenco è redatto in ordine alfabetico.

Le seguenti parti dell'Elenco sono pubblicate, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nella sezione del sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale ad esso dedicata:

- a) numero e data di iscrizione all'Elenco;
- b) cognome e nome.

In sede di prima costituzione dell'Elenco ai sensi della l.r. 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), il numero di iscrizione è assegnato in via progressiva e tenendo conto dell'ordine alfabetico rispetto al cognome dei soggetti ammessi all'iscrizione all'Elenco.

In sede di aggiornamento dell'Elenco, i numeri assegnati ai soggetti cancellati dall'Elenco vengono riassegnati. In via progressiva e tenendo conto dell'ordine alfabetico rispetto al cognome degli stessi soggetti ammessi, vengono assegnati prima gli eventuali numeri da riassegnare poi quelli a partire da quello successivo all'ultimo attribuito nel precedente aggiornamento dell'Elenco.

3. Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco.

I soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco devono possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione nel Registro dei revisori legali, con garanzia di accesso a persone abilitate all'esercizio della revisione legale in uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- 2) specifica competenza in merito all'ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011, acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;
- 3) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del Codice civile e dalle norme a cui lo stesso articolo fa riferimento (art. 2382 C.C.) o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza;
- 4) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento degli incarichi, di pari durata e presso i predetti enti, di responsabile dei servizi economici e finanziari;



5) acquisizione nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

Non sono iscritti all'Elenco i soggetti che si trovano in almeno una delle ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 11 della l.r. 14/2015.

4. Cause di esclusione e incompatibilità (art. 11 e art. 12 della l.r. 14/2015).

Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche:

- a) i consiglieri regionali, il presidente e il vicepresidente della Giunta regionale, gli assessori regionali e gli amministratori degli enti, agenzie regionali e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i funzionari dello Stato cui compete la vigilanza della Regione, i dipendenti della Regione, degli enti dipendenti dalla stessa Regione e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; l'avvocato o il procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- d) gli interdetti, gli inabili, i falliti, o coloro che sono stati condannati in via definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d bis) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l'abuso della professione o della funzione di revisore;
- e) coloro di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'art. 18 della Costituzione;
- f) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del Codice civile e nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- g) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'art. 15 della l. 19 marzo



DELIBERA N. 843
SEDUTA N. 186
DATA 17/10/2019

pag. 11

1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente punto, la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.

Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro autonomo o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale.

Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che hanno una lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la Regione.

I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso enti dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa o società a partecipazione regionale, nonché presso enti locali.

Sono fatte salve le ulteriori cause di esclusione ed incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.

Non sono iscritti nell'Elenco i soggetti che si trovano in almeno una delle ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 11 della l.r. 14/2015.

.....

Ove l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale ravvisi la sussistenza di una causa di incompatibilità, previo esame delle controdeduzioni dell'interessato, invita il soggetto ad optare entro sette giorni per una delle due cariche. Decorso inutilmente il termine dichiara la decadenza dalla carica di componente del Collegio.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande (art. 13, comma 1, della l.r. 14/2015).

La domanda di iscrizione nell'Elenco deve essere redatta utilizzando il relativo modulo, scaricabile dal sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale (www.consiglio.marche.it) alla sezione dedicata al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000.

A pena di esclusione, la domanda di iscrizione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda di iscrizione deve pervenire al Presidente dell'Assemblea legislativa, a pena di esclusione, in una delle seguenti modalità:



- a) raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo: *Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Marche - Piazza Cavour, 23 – 60121 Ancona;*
- b)
- c) a mano, presso: *Ufficio protocollo dell'Assemblea legislativa regionale (Palazzo delle Marche - Piazza Cavour, 23 – Ancona; apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13);*
- d) tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), purchè le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato, all'indirizzo: *assemblea.marche@emarche.it* . In tale ultimo caso deve essere inviata copia, in formato pdf, della domanda di iscrizione sottoscritta e di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In forza dell'art. 17 della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), nella domanda di iscrizione all'Elenco, il richiedente deve riportare in modo esatto e leggibile la propria PEC. In fase di costituzione dell'Elenco di cui alla l.r. 14/2015, se non posseduta alla data di invio della domanda di iscrizione, il richiedente è tenuto a comunicare la propria PEC entro il 1° giugno 2015, all'indirizzo PEC: *assemblea.marche@emarche.it* .

In sede di prima costituzione dell'Elenco di cui all'art. 3 della l.r. 14/2015, sono fatte salve le domande presentate entro il 31 gennaio 2015 dai soggetti già iscritti all'Elenco di cui alla l.r. 40/2012 in vigore alla data di entrata in vigore della l.r. 14/2015, che devono però essere integrate nei termini sopra indicati a cura degli stessi iscritti degli elementi comprovanti il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione dall'Elenco:

- 1) specifica competenza in merito all'ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011, acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;
- 2) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del Codice civile e dalle norme a cui lo stesso articolo fa riferimento (art. 2382 C.C.) o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza;
- 3) di non trovarsi nelle ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 11 della l.r. 14/2015.

I suddetti iscritti all'Elenco in vigore alla data di entrata in vigore della l.r. 14/2015 devono altresì dichiarare la sussistenza o meno delle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 della l.r. 14/2015.

Ai fini della prima costituzione dell'Elenco di cui all'art. 3 della l.r. 14/2015, le domande di iscrizione al medesimo Elenco (Allegato A/1 e A/2 del relativo avviso pubblico) devono pervenire, a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel sito dell'Assemblea legislativa regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso per la formazione dell'Elenco stesso.

Ai fini della prima costituzione dell'Elenco, non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione prima riportato.

Successivamente alla costituzione dell'Elenco, i soggetti interessati possono presentare la domanda di iscrizione, utilizzando il relativo modulo scaricabile dal sito web istituzione dell'Assemblea legislativa regionale nella sezione dedicata al Collegio, nelle modalità indicate nel presente Capitolo e nei termini indicati nell'avviso di aggiornamento dell'Elenco di cui al Capitolo 6.



Le comunicazioni relative al non accoglimento della domanda di iscrizione all'Elenco sono notificate alla PEC dei soggetti interessati.

6. Costituzione e aggiornamento dell'Elenco.

Ai fini della prima costituzione, la competente struttura dell'Assemblea legislativa regionale, previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al punto 9 del possesso dei requisiti per l'iscrizione, provvede alla formazione dell'Elenco entro venti giorni dal termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco stesso.

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, verrà preso in considerazione esclusivamente quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 13 della l.r. 14/2015, costituisce con proprio atto l'Elenco entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco. L'Elenco è immediatamente pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale ad esso dedicata. Tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti iscritti.

Almeno tre mesi prima dell'aggiornamento dell'Elenco, che ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2015 deve essere almeno triennale, e della scadenza del Collegio, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2015 dura in carica cinque anni a decorrere dal decreto di costituzione, a cura della competente struttura dell'Assemblea legislativa regionale, è pubblicato, sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Assemblea medesima e nel Bollettino ufficiale della Regione, l'avviso di aggiornamento dell'Elenco.

.....
L'Elenco come da ultimo aggiornato è quello da cui deve essere estratto a sorte il sostituto in caso di sostituzione di un componente del Collegio.

I moduli contenenti le domande di iscrizione nell'Elenco, le domande di mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco e la dichiarazione di acquisizione di almeno 10 crediti formativi che gli iscritti devono presentare annualmente sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale (www.consiglio.marche.it) alla sezione dedicata al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche.

I soggetti interessati a mantenere l'iscrizione all'Elenco devono dichiarare nell'apposita domanda, a pena di cancellazione:

- 1) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- 2) di aver acquisito nell'anno precedente alla dichiarazione stessa ulteriori dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
- 3) di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del Codice civile e dalle norme a cui lo stesso articolo fa riferimento (art. 2382 C.C.) o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza;
- 4) gli incarichi presso enti, aziende, società e organismi cessati o conferiti successivamente alle precedenti dichiarazioni.



Sono cancellati dall'Elenco i soggetti che si trovano in almeno una delle ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 11 della l.r. 14/2015.

In tale sede, l'Ufficio di presidenza dispone la cancellazione degli iscritti che non hanno trasmesso le dichiarazioni richieste o che dalla verifica fatta risultino sprovvisti dei requisiti per l'iscrizione.

.....

Tutte le comunicazioni relative ai procedimenti disciplinati da questo capitolo sono notificate ai soggetti interessati all'indirizzo PEC da loro stessi comunicato.

7. Procedure per la ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche (art. 2 della l.r. 14/2015).

Del rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche è data notizia almeno 30 giorni prima della sua scadenza tramite avviso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale dedicata a tale organismo.

Ai fini dell'estrazione dei tre componenti del Collegio di cui al comma 1 dell'art. 2 della l.r. 14/2015, a ciascun iscritto all'Elenco è assegnato il proprio numero di iscrizione e i numeri sono inseriti in un'urna.

8. Crediti formativi.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco è necessaria l'acquisizione nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di iscrizione o di mantenimento della stessa o della dichiarazione che annualmente si deve presentare di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

Si considerano validi i crediti relativi a percorsi formativi collegati con le attività di controllo della Corte e con le competenze professionali del revisore contabile:

- 1) organizzati ai sensi del regolamento del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, o degli altri regolamenti ministeriali vigenti in materia;
- 2) organizzati dagli Albi professionali.

Al di fuori delle ipotesi di cui ai predetti punti 1) e 2), la Commissione tecnica indicata al punto 9 può attribuire non più di 3 crediti formativi a corsi, organizzati nelle materie suddette, ritenuti particolarmente qualificanti ai fini dello svolgimento dell'incarico per la durata, il programma ed il soggetto realizzatore. Sono presi in particolare considerazione i corsi effettuati d'intesa con la Corte dei conti o da soggetti formatori accreditati dalla Regione ai sensi della normativa vigente.

9. Commissione tecnica.

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, è costituita una Commissione tecnica composta da un dirigente o funzionario dell'Assemblea legislativa regionale,



DELIBERA N. 843

SEDUTA N. 186

DATA 17/10/2019

pag.
15

da un dirigente o funzionario della Giunta regionale e da un soggetto esterno esperto in materia contabile, individuati tra quelli proposti rispettivamente dal Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale, dal Segretario generale della Giunta regionale e dal Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti o dal Presidente dell'Unione degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Regione Marche.

La Commissione si riunisce per valutare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco e per il suo mantenimento.

L'incarico di componente della Commissione tecnica ha la stessa durata del Collegio dei revisori dei conti (cinque anni) ed è a titolo gratuito.

Ai fini della prima costituzione dell'Elenco di cui all'art. 3 della l.r. 14/2015, è confermata la Commissione tecnica di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 990 del 16 aprile 2013.